

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 21/12/2021
(Rif. Int. N°5325 del 22/12/2021)**

Contratto di subappalto

Tra

L'impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Via Einaudi n. 42, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Di Carlo, nato a Atessa (CH) il 09/10/1981, d'ora in poi indicata come Appaltatore;

e

L'impresa ITL IMPIANTI DI LANDOLFO LUCA con sede legale in CERVETERI (RM) VIALE ALESSANDRO MANZONI 16/A - CAP 00052, C. FISCALE e P.IVA. LNDLCU79E26C773P nella persona del titolare di impresa individuale LANDOLFO LUCA, C.F. LNDLCU79E26C773P munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata "Subappaltatore")

Premesso che

- a) l'Impresa Guerrato S.p.A. ha ricevuto in appalto dall'Azienda Sanitaria ASL Rieti il multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria ASL Rieti in data 31/01/2020 in riferimento al Verbale di Consegna Appalto;
- b) Tra le prestazioni oggetto dell'Appalto è prevista l'attività di Manutenzione dei Gruppi Elettrogeni e l'Appaltatore ha consegnato al Subappaltatore tutti gli elaborati progettuali relativi ai detti servizi. Detti elaborati, per quanto non materialmente allegati al presente contratto, si intendono farne parte integrante e sostanziale;
- c) il Subappaltatore ha dichiarato di essere interessato ad eseguire i servizi di cui sopra, ha formulato offerta per la loro esecuzione, ed ha dichiarato e garantito, allo scopo, all'Appaltatore:
 1. di disporre del personale, capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate in subappalto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, obbligandosi a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale che assicurino e garantiscano costantemente il regolare adempimento del presente contratto;
 2. di operare con personale alle proprie dipendenze stabilmente e continuativamente;
 3. di avere preso esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui dovranno essere eseguiti i servizi di che trattasi per avervi fatta ispezione, nonché delle modalità di esecuzione previste, per le rispettive competenze, dal Committente e dall'Appaltatore, e di avere piena e compiuta conoscenza, per essere in possesso di tutti gli elaborati d'appalto e documenti relativi all'Appalto richiamato alla premessa a) e comunque per i servizi per i quali ha formulato offerta ed oggetto del presente contratto. Tali documenti, anche qualora non materialmente allegati al presente contratto, s'intendono farne parte integrante e sostanziale essendo stati posti a disposizione del Subappaltatore che ha avuto modo di studiarli e valutarli;
 4. di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi e gli oneri connessi con i suddetti servizi e di aver ritenuto congrui, remunerativi e convenienti i prezzi di cui al successivo articolo 4;
 5. che non sussistono, ai sensi delle norme vigenti ed applicabili, tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore forme di collegamento e/o controllo a norma dell'art. 2359 C.C.;
 6. di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2 comma lett. c, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso i divieti interdittivi di cui all' articolo 36 bis, comma 1 del D.L. luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248 e succ. mm. e ii;
 7. di non avere, all'atto della firma del presente Contratto nessun debito insoluto di natura contributiva/previdenziale; essendo, infatti, la regolarità contributiva/previdenziale del Subappaltatore presupposto essenziale per l'efficacia del presente Contratto, a prova di tale dichiarazione il Subappaltatore stesso rilascia alla firma del presente Contratto il proprio D.U.R.C. in corso di validità comprensivo della dichiarazione di congruità dell'incidenza della manodopera, che si allega in originale/copia conforme all'originale;
 8. di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche né di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui al D.lgs. 113 del 31.07.07 e ss. mm. e ii.;

9. di applicare ai propri dipendenti le retribuzioni previste dal vigente CCNL di settore nonché quanto previsto dagli accordi integrativi provinciali di cui al CCPI della Provincia in cui si svolgeranno i servizi;
 10. di essere al corrente che, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è tenuto a rispettare le prescrizioni della Contratto d'Appalto di cui alla premessa sub a), in tutte le sue parti ed allegati, capitolati, elenco prezzi, disposizioni tecniche ed amministrative, regolamenti, documenti contrattuali ed ogni altro atto e documento relativo o in esso richiamato;
 11. di impegnarsi a fornire all'Appaltatore, entro 10 gg. dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, tutti i documenti necessari per il rilascio, da parte della Committente, dell'autorizzazione al subappalto dei servizi sopra indicati;
- d) sull'offerta presentata dal Subappaltatore sono intervenute ampie trattative tra le Parti, al termine delle quali è stato raggiunto l'accordo i cui termini sono fedelmente contenuti nel presente Contratto;
 - e) di conseguenza l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno convenuto di stipulare il presente Contratto diretto a regolare il loro rapporto in via completamente autonoma e senza che il Subappaltatore possa in alcun modo e per alcun motivo invocare a proprio vantaggio le clausole della convenzione di cui alla premessa sub a), o la proposizione da parte del medesimo Appaltatore di domande e richieste che possono anche riguardare i servizi affidati al Subappaltatore, ma alle quali questo deve considerarsi del tutto estraneo, dovendo la sua prestazione ritenersi compensata con il pagamento del corrispettivo convenuto;
 - f) la presente scrittura privata supera ogni precedente documento ed offerta tra le Parti, e costituisce valida e reciprocamente vincolante manifestazione della volontà delle Parti medesime;
 - a) la validità del presente contratto è condizionata al rilascio da parte del Committente della prescritta autorizzazione al subappalto ai sensi della normativa vigente;
 - b) L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti art. n. 80 del D. Lgs 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto di subappalto.

Art. 2 Condizioni d'efficacia

Resta inteso che l'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata all'autorizzazione del Committente, il quale, verificate le condizioni di subaffidabilità, i requisiti dei subcontraenti e accertata l'idoneità della documentazione allegata alla richiesta inoltrata a cura dell'Appaltatore, rilascerà l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed antimafia.

Il presente contratto sostituisce, annullandolo, ogni precedente accordo scritto o verbale tra l'Appaltatore e Subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del presente.

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalle clausole di cui al presente atto e sono da ritenersi nulle eventuali clausole che figurino nelle fatture, nei preventivi, nei rapportini giornalieri ecc....

Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

Art. 3 Oggetto

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione del:

Servizio (A):

Manutenzione Programmata dei Gruppi elettrogeni di tipo preventiva definita dalle attività programmate indicate nell'"Elenco Attività Asservite al funzionamento degli impianti Allegato 1" comprensivo del servizio annuale di reperibilità H24 entro 4 ore dalla chiamata, come meglio descritto dall'"**Allegato 1 Sub. A**" nel seguente periodo: **I° e II° SEMESTRE 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

Da effettuarsi presso le seguenti sedi:

GRUPPO ELETTROGENO da 1720 kva con motore Perkins 4012-46 TAG3A Ospedale di Rieti-
GRUPPO ELETTROGENO da 450 kva con motore Iveco 8281 SRI 27.00 A550 polo tecnologico-
GRUPPO ELETTROGENO da 200 kva con motore Iveco NEF 67 TE2 Hospice Rieti –
GRUPPO ELETTROGENO 450 kva con motore Deutz BF8M 1015C G2 Ospedale di Magliano Sabino-
GRUPPO ELETTROGENO 640 kva con motore Doosan DP180LE Pol. Poggio Mirteto - GE 200 kva con motore DOOSAN Struttura Rems

Eventuale Servizio (B):

Manutenzione non programmata per il ripristino e la funzionalità dei gruppi elettrogeni comprensiva della Manutenzione di tipo correttiva a guasto e/o su chiamata entro franchigia indicata nell'allegato 3 del Capitolato Tecnico al punto 5.3.3.1.2. per ripristini di lieve entità e come meglio descritto dall'”**Allegato 1 Sub. A.**”, nel periodo ricompreso dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutti i servizi oggetto del presente contratto nell'osservanza degli accordi appresso esposti e con l'assoluta osservanza di tutte le norme, modalità, prescrizioni, oneri e limitazioni, ancorché non richiamati o specificati nel presente contratto, imposti dal contratto, dal Capitolato Generale, dal Capitolato Speciale, dalle Norme Tecniche, dal progetto e dai documenti tutti relativi all'appalto di cui alla premessa e vigenti nel rapporto contrattuale tra Appaltatore e Committente. Tali documenti, sebbene non allegati al presente contratto, si intendono farne parte integrante e sostanziale. Il Subappaltatore dichiara di aver già ricevuto copia dei suddetti documenti, di conoscerli tutti indistintamente, e di accettarli pienamente in tutte quelle parti che comunque, sia in linea generale che particolare, siano suscettibili di applicazione nei suoi confronti, e tutto ciò con effetti direttamente vincolanti verso l'Appaltatore.

E' pertanto convenuto tra le parti che in tali documenti, laddove siano previsti oneri ed adempimenti a carico dell'Appaltatore, gli stessi si intendono a carico del Subappaltatore ai fini del presente contratto.

Il Subappaltatore si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e disposizioni impartite dalla Committente o dai responsabili di cantiere dell'Appaltatore, per le attività di sua competenza.

Art. 4 Durata e Programma attività

Il presente contratto di subappalto avrà durata fino al **31/12/2022** ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento in subappalto da parte del Committente o al trascorrere del quindicesimo/trentesimo giorno dalla richiesta al Committente senza che esso abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto.

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del presente contratto di subappalto.

Le Parti si impegnano a dare inizio alle attività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della succitata autorizzazione.

Prima dell'avvio delle attività, le Parti concorderanno un programma di dettaglio, i cui termini sono da ritenersi essenziali per la validità del presente. Tale programma sarà parte integrante e sostanziale del presente.

Resta salva la facoltà dell'Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali evenienze che dovessero sorgere in fase esecutiva dell'appalto e per richieste del Committente Principale, senza che per questo motivo il Subappaltatore possa reclamare un aumento di prezzi.

I servizi saranno eseguiti in orari compatibili con le esigenze del sito e/o del Committente Principale.

Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d'opera sufficienti al rispetto dell'esecuzione del servizio, essendo comunque facoltà dell'Appaltatore chiedere, laddove ciò sia reputato necessario, un'accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da impiegare.

Art. 5 Corrispettivo

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione di:

Per il **Servizio (A)** di cui all'art.3 Oggetto, per la:

- **Manutenzione Programmata I° e II° SEMESTRE 2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 dei gruppi elettrogeni** per il corrispettivo di **€ 5.600,00** di cui **€ 200,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all'IVA se dovuta a norma di legge,

Per il **Servizio (B)** di cui all'art.3 Oggetto per la:

- **Manutenzione non programmata per il ripristino e la funzionalità dei gruppi elettrogeni.** L'appaltatore riconoscerà al subappaltatore specifici corrispettivi che verranno determinati e trattati di volta in volta, sulla base di esigenze dell'appaltatore. L'appaltatore confermerà al subappaltatore dette attività di cui al servizio B attraverso ordini puntuali fino a concorrenza dell'importo massimo presunto di **20.000,00** di cui **€ 600,00** per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all'IVA se dovuta a norma di legge.

Art. 6 Importo complessivo

L'importo contrattuale presunto, senza alcun impegno per le Parti, viene stimato in **€ 25.600,00 = diconsì (euro Venticinquemilaseicento/00)** oltre IVA di Legge e così suddivisi:

- € 24.800,00 = diconsì (euro Ventiquattromilaottocento/00) per i servizi da eseguire;
- € 800,00 (Euro Ottocento/00) per oneri relativi all'applicazione dei piani sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008.
-

In ogni caso le Parti si danno espressamente atto che l'importo complessivo del presente contratto (**Euro 25.600,00**) è espresso a semplice titolo indicativo, e pertanto ove non dovesse eseguire servizi per l'importo predetto, il Subappaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo o risarcimento, e questo in deroga alle previsioni di legge sul quinto d'obbligo ed alle previsioni dell'art. 1660 del Codice Civile.

Il Subappaltatore è impegnato tassativamente ad interrompere i servizi nel momento in cui avrà raggiunto l'importo autorizzato dalla Committente per il subappalto ovvero alla scadenza della durata contrattuale di cui al precedente art. 4, fermo restando che, ove in tal caso i servizi oggetto del presente contratto non fossero stati ancora ultimati, l'Appaltatore richiederà alla Committente un'autorizzazione al subappalto integrativa per il maggior importo necessario, e il Subappaltatore sarà impegnato a riprendere i servizi non appena sarà stata rilasciata l'autorizzazione integrativa.

Art. 7 Revisione prezzi

Per patto espresso ed in deroga all'art. 1664 del C.C. i corrispettivi di cui al precedente art. 5) si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata dei servizi oggetto del presente contratto, e per essi non sarà perciò riconosciuta la revisione prezzi, e questo anche se nel corso dei servizi dovessero verificarsi aumenti dei costi delle materie prime, della manodopera, dei trasporti, dei noli ecc. prevedibili o imprevedibili alla data del presente Contratto, in quanto di ciò il Subappaltatore ha già tenuto conto nell'offrire e successivamente pattuire detti corrispettivi.

Art. 8 Contabilizzazione /Pagamenti

La contabilizzazione avverrà a mezzo di Stati di Avanzamento semestrali dei servizi riscontrando le attività effettuate, in contraddittorio tra le Parti ed applicando i prezzi concordati, attraverso la seguente procedura:

Servizio (A) di cui all'art.3 (Oggetto):

1. L'autorizzazione alla fatturazione del subappaltatore, dipenderà dall'effettiva esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, con indicatori di frequenza, determinati dagli accordi commerciali definiti nell'ordine di riferimento, previa verifica della conformità dei materiali e dell'esecuzione dei servizi e nel rispetto del capitolato tecnico.
2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato il numero d'ordine assegnato, l'autorizzazione al subappalto ed i Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di manutenzione) controfirmati dal Committente.
3. Contemporaneamente all'emissione della fattura e 1/2 mail al seguente destinatario callcenter@guerrato.it, si richiede la trasmissione dei Moduli di Attività Programmata (rapportino di lavoro di manutenzione) controfirmati

dal Committente, attestanti l'effettiva esecuzione dei servizi, in mancanza dei quali le fatture non verranno accettate,

4. La liquidazione avverrà a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 30-60-90 giorni d.f. f.m.

L' eventuale Servizio (B) di cui all'art.3 (Oggetto):

1. L'autorizzazione alla fatturazione del Subappaltatore verrà comunicata al subappaltatore tramite il documento "Certificazione fine Attività" sottoscritto dal direttore tecnico di cantiere.
2. La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato il numero d'ordine assegnato, l'autorizzazione al subappalto, in caso contrario il pagamento potrebbe subire dei ritardi non imputabili all'Appaltatore.
3. La liquidazione avverrà a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 30-60-90 giorni d.f. f.m.

Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell'ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della seguente documentazione all'Appaltatore principale 1/2 mail con regolarità mensile al seguente indirizzo verificadoc@guerrato.it:

La fattura emessa in formato elettronico dovrà necessariamente avere in allegato l'autorizzazione al subappalto e il "documento di autorizzazione al pagamento" trasmesso dal responsabile di commessa che autorizza la fatturazione.

Il pagamento delle fatture fino al pagamento dell'ultima fattura, avverrà solo a seguito di presentazione della seguente documentazione all'Appaltatore principale 1/2 mail con regolarità mensile al capo commessa Guerrato S.p.A.

- Dichiarazione Subappaltatore che attesti regolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi (allegando documento d'identità del legale rappresentante);
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata che attesti il regolare pagamento delle ritenute fiscali;
- DURC, attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, emesso alla data di fattura;
- Dichiarazione sostitutiva su carta intestata ditta che attesti di aver correttamente adempiuto agli obblighi in materia di IVA per le fatture concernenti le attività eseguite.

Il pagamento delle fatture avverrà solo a seguito del rispetto della normativa sui sostituti d'imposta in riferimento all'art. 4 D. L. 124/2019 convertito in L.157/2019, che si realizza nella consegna di uno dei tre sotto riportati documenti:

- DURF, se rientrante nella normativa sui sostituti d'imposta art. 4 D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019;
- Dichiarazione di parte esclusione adempimenti Art. 17 Bis, D.lgs. 241/1997;
- Ritenute Fiscali, elenco ore e nomi dei lavoratori impegnati nell'appalto (da eseguirsi mensilmente).

Non è dovuta alcuna anticipazione.

E' fatto espresso divieto al subappaltatore di cedere a terzi a qualsiasi titolo, i crediti maturandi nei confronti dell'appaltatore in forza del presente contratto, se non dietro espressa autorizzazione scritta da quest'ultimo: il subappaltatore s'impegna ed obbliga a portare la presente clausola a conoscenza sia dei propri subfornitori sia degli istituti bancari e/o società di factoring con cui già intrattenga o intenda istituire rapporti di finanziamento. Le fatture o documenti equipollenti (anche proforma) che saranno emesse dal subappaltatore dovranno recare la dicitura "Credito non cedibile a terzi", in difetto le stesse potranno essere respinte dall'Appaltatore, che in ogni caso avrà facoltà di non dare corso al pagamento delle relative somme, sospendendolo sino a quando non abbia a ricevere la fattura o documento equivalente recante la dicitura di cui sopra.

L'esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore s'intende sin d'ora subordinata alla preventiva soluzione delle controversie che dovessero insorgere con l'Appaltatore in ordine alla validità, efficacia, esecuzione del presente contratto o per eventuali lamentele dell'Appaltatore in ordine ad errori e/o vizi nell'esecuzione dei servizi da parte del Subappaltatore.

L'esigibilità di ogni credito vantato dal Subappaltatore s'intende sin d'ora subordinata all'avvenuto pagamento del Subappaltatore delle retribuzioni, delle assicurazioni sociali e degli oneri previdenziali scaduti. Se necessario, previa costituzione in mora, avrà facoltà di provvedere direttamente all'effettuazione dei pagamenti di cui sopra, rivalendosi sui crediti vantati dal Subappaltatore nei suoi confronti. Quest'ultimo dichiara il suo incondizionato consenso a tale rivalsa, con rinuncia a ogni eccezione.

In caso di mancato assolvimento di quanto sopra previsto, l'Appaltatore sarà sin d'ora autorizzato a sospendere i pagamenti in essere fintantoché il Subappaltatore non abbia provveduto a regolare la sua posizione con il personale e/o con gli Istituti.

In base ai nuovi obblighi entrati in vigore il 1° Gennaio 2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.

Art. 9 penali

In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni altro diritto dell'Appaltatore, al Subappaltatore verrà applicata una penale pari a quella di cui all'estratto del Capitolato Tecnico Allegato 3 Capitolo 7 "Livelli di Servizio e Penali" già in vostre mani per ogni giorno solare di ritardo oltre il termine fissato nel presente contratto previa formale messa in mora con l'intesa che, qualora il Subappaltatore entro ulteriori quindici giorni dal termine fissato non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggior danno.

La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e la risoluzione del contratto per causa da ascrivere totalmente al Subappaltatore.

Rimane inteso che i pagamenti verranno sospesi fino al momento in cui il Subappaltatore si adegnerà al **piano delle manutenzioni concordato con l'appaltatore.**

Il Subappaltatore si obbliga a semplice richiesta scritta dell'Appaltatore a liberare il cantiere da ogni e qualsiasi apprestamento non applicandosi il diritto di ritenzione del cantiere.

Art. 10 OMISSIS

Art. 11 Prestazioni in economia

Eventuali prestazioni in economia di maestranze dotate di tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione di opere non previste nel presente contratto comprensive dei costi di trasferta, vitto e alloggio, oneri previdenziali ed assicurativi saranno ordinate preventivamente solo per iscritto dall'Appaltatore e potranno essere affidate in subappalto solo se preventivamente autorizzate da Azienda Sanitaria Locale RIETI.

Sono ammesse ore a consuntivo esclusivamente nel caso in cui l'intervento affidato lo preveda.

Per le varie tipologie lavorative e figure professionali si utilizzano gli accordi commerciali tra le parti.

Per le attività straordinarie da eseguirsi in economia verrà utilizzato il prezzario concordato tra le parti:

I prezzari di riferimento sono rispettivamente in ordine di importanza i seguenti:

1. Listino Extra Canone - Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente ad oggetto "Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio");
2. Prezzario DEI, qualora nel prezzario di cui al punto precedente non sia indicata la tariffa di una specifica prestazione;

3. Nel qual caso non siano presenti le voci da listino occorrenti, ci si riferisce alla creazione di Nuovi Prezzi come indicato nel Prezzario della Regione Lazio (deliberazione n. 412 del 06 agosto 2012 avente ad oggetto "Approvazione della "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio");
4. Allegato A 1 Scheda di manutenzione per Contratto per interventi di manutenzione periodica di controllo e prove su gruppi elettrogeni (Allegato al contratto);
5. Listino dei materiali/ricambi forniti negli interventi specialistici (Allegato al contratto).

Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza

Il datore di lavoro Committente Principale, l'Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 81/08, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto.

Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dal Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l'altro nei documenti di gara.

Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all'avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi.

Si ricorda:

- il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Province autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all'art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125);
- che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale

Il Subappaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in materia di sicurezza ambientale di seguito riportate:

- eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere asportati nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito;
- è vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro prodotto o sostanza;
- eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc.) devono essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura;
- è vietato l'uso di fiamme libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili della Guerrato S.p.A. che devono porre in essere le necessarie misure di prevenzione e protezione;
- i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle apposite aree delimitate evitando in ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti di raccolta delle acque;

- è vietato fumare all'interno di tutta l'area produttiva.

Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale

Il Subappaltatore s'impegna a osservare ed ottemperare i requisiti in materia di Responsabilità Sociale, come definiti dalla norma di riferimento SA8000.

In particolare:

- 1) Divieto all'utilizzo e/o sostegno del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- 2) Divieto all'utilizzo e/o sostegno di qualunque forma di discriminazione nella gestione delle risorse umane.
- 3) Rispetto del diritto all'associazione e contrattazione collettiva, spettante al proprio personale.
- 4) Rispetto del CCNL di riferimento con particolare riguardo all'orario di lavoro, alla retribuzione e alle procedure disciplinari applicate al proprio personale.
- 5) Rispetto delle norme disciplinari, e ostacolo all'utilizzo di comportamenti e/o linguaggi minacciosi, offensivi o comunque di abuso verbale.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Il presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l'Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l'appalto.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il presente contratto è altresì da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di risoluzione per inadempimento del Committente Principale.

Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all'Appaltatore.

La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto.

Il presente contratto s'intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale e assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.

In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualità di Appaltatore, anche in sede penale, il Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in caso di condanna di Guerrato S.p.A.

Nel caso di violazione di tale normativa, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sarà senz'altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le somme da Guerrato S.p.A. pagate.

Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per l'Appaltatore:

- a) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro;
- d) inottemperanza a normative e disposizioni in materia ambientale;
- e) sospensione dei servizi senza giustificato motivo anche ai sensi dell'art. 1565 c.c.;
- f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
- g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) introduzione in cantiere di personale non dipendente;
- i) perdita dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) revoca di gradimento del Subappaltatore da parte del Committente Principale.

Nel caso di risoluzione, spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente espletati fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per la prosecuzione dei servizi, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediato abbandono del sito ove svolgeva i servizi e alla rimozione dei materiali ed attrezzature di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che

L'Appaltatore non dichiara di voler utilizzare materiali ed attrezzature approvvisionate. In tal caso l'Appaltatore è autorizzato a utilizzare tutte le attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine l'appalto.

Art. 16 Recesso dal contratto

E' facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto a mezzo di semplice comunicazione ed insindacabilmente, con invio di PEC con preavviso di 15 giorni, con diritto del Subappaltatore esclusivamente a pretendere il pagamento della parte di servizi espletati e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese, del mancato guadagno e più in generale di qualsivoglia ulteriore pretesa.

Art. 17 Oneri a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri organizzativi generali del servizio, la tenuta dei contatti con il Committente Principale, la richiesta di eventuali permessi o autorizzazioni.

Sono a carico dell'appaltatore inoltre

- a) Pianificazione ed invio al Subappaltatore della modulistica durante tutta la durata del contratto.
- b) Predisposizione – elaborazione e Consegna Report per verifica attività in corso.
- c) Sopralluoghi e preventivi con coordinamento delle attività manutentive.

Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore

I) Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore, in generale:

- assicurare l'osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si svolgono i lavori e la corresponsione ai propri dipendenti addetti all'esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire;
- provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
- la responsabilità dell'esecuzione;
- la responsabilità per danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compreso dipendenti del Committente Principale, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale e per tutti i danni causati dai propri operai o collaboratori;
- attenersi alle istruzioni dell'Appaltatore per quanto riguarda la tutela dell'ambiente;
- nominare e comunicare all'Appaltatore, antecedentemente all'inizio delle attività/lavori delle seguenti figure:
 1. **Direttore tecnico di Cantiere (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. D. Lgs. 106/09 art. 2 lettera d)**
 2. **Responsabile della Sicurezza (Indicazione figura del Preposto e figura del Dirigente in cantiere)**
- Comunicazione e consegna degli attestati in corso di validità all'Appaltatore, antecedentemente all'inizio delle singole/i attività /lavori delle seguenti figure:

1. Addetto Antincendio

2. Addetto Primo Soccorso

- II) Il Subappaltatore s'impegna a mettere in condizione l'Appaltatore ad effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.
- III) Predisporre e consegnare per approvazione un crono-programma delle Attività che tenga presente tutte le altre lavorazioni già in essere nelle zone di intervento e che rispetti i termini di ultimazione concordati.
- IV) Più in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d'arte di quanto previsto dal presente contratto.

Per quanto riguarda I GRUPPI ELETTROGENI Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore, in generale:

Durante le operazioni di manutenzione indipendente al loro livello di complessità, gli operatori avranno l'obbligo di mantenere gli impianti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia facendo riferimento in particolare a:

- le disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni
- le norme CEI
- le norme UNI
- le disposizioni del Comando VVF
- i regolamenti e le prescrizioni comunali
- le disposizioni del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008
- le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le **Attrezzature e Materiali** Il Subappaltatore deve:

- inviare all'Appaltatore, prima dell'inizio delle Attività per la necessaria approvazione, dell'elenco del personale, delle attrezzature di produzione e degli strumenti di lavoro che il Subappaltatore intende utilizzare per lo scarico ed il montaggio in opera di quanto fornito;
- utilizzare attrezzature, mezzi d'opera e strumenti, a norma, necessari per l'esecuzione delle lavorazioni compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; i suddetti mezzi d'opera dovranno avere le adeguate caratteristiche tecniche idonee (pesi, misure ...) per essere impiegati nel cantiere in questione;
- predisporre e consegnare all'Appaltatore l'elenco dei nominativi degli operatori dei mezzi impiegati per il cantiere in oggetto; questi operatori dovranno dimostrare di essere stati istruiti adeguatamente a svolgere il proprio lavoro nel cantiere specifico. L'Appaltatore qualora ritenesse non impiegabile una di queste figure, potrà provvedere all'allontanamento comunicandolo con lettera raccomandata al Subappaltatore;
- farsi carico di ogni onere connesso alla ordinaria e alla straordinaria manutenzione delle macchine impiegate;
- fornire copia dell'avvenuta verifica periodica delle attrezzature di lavoro in conformità all'allegato VII del D.lgs. 81/2008;
- utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
- usare trabattelli costruiti secondo le normative vigenti che dovranno essere muniti di ruote di gomma onde evitare danneggiamenti ai massetti e pavimentazioni già presenti;
- provvedere alla fornitura dei materiali anche se non espressamente indicati ma necessari e provvedere alla fornitura di attrezzature idonee a compiere l'opera, compresa la guardiania del materiale depositato e/o installato in cantiere sino alla consegna del cantiere collaudato, (limitatamente alle opere di competenza del Subappaltatore) ed al trasporto delle attrezzature, al montaggio, allo scarico degli automezzi in arrivo in cantiere, alla pulizia giornaliera nonché alla fine dei lavori all'allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta, come previsto dall'art. sulle Disposizioni in materia di sicurezza ambientale del presente contratto;
- provvedere alla campionatura e messa a disposizione delle schede tecniche dei materiali e/o delle lavorazioni da sottoporre tramite l'Appaltatore all'approvazione della D.L., che dovranno essere approvate prima di dar corso alle forniture;
- assicurare la rispondenza di tutti i materiali impiegati alle prescrizioni indicate negli elaborati contrattuali;
- eseguire tutti i campioni di lavoro, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Tecnica dell'Appaltatore. L'approntamento dei campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Tecnica dell'Appaltatore e della Direzione Lavori;
- provvedere, ai fini della rintracciabilità, alla trasmissione all'Appaltatore di copia integra del documento di trasporto relativo alla fornitura, che dovrà necessariamente riportare il riferimento al lotto specificato dal fabbricante;
- provvedere alla Certificazione dei materiali e far pervenire all'Appaltatore tutta la documentazione relativa alle schede tecniche dei materiali e certificazioni, moduli di collaudo e rapporti di taratura strumenti, bolle di consegna, minute di cantiere.

Per quanto riguarda le **Prove Strumentali** il Subappaltatore deve:

- provvede ad eseguire le prove strumentali per i controlli in accordo ai requisiti normativi con strumentazione avente caratteristiche adeguate agli elementi da misurare e per la quale deve essere fornita copia integrale del rapporto di taratura dalla quale si possa evincere la validità, l' idoneità e la riferibilità degli strumenti a campioni nazionali o internazionali;
- registrare il personale che ha eseguito le prove e i controlli;
- redigere e consegnare il rapporto delle prove strumentali eseguite con l' indicazione degli strumenti utilizzati e relativo personale che ha eseguito le prove.

Per quanto riguarda i **Collaudi (se oggetto di eventuale manutenzione non programmata)** il Subappaltatore deve, anche in riferimento all'Art. **“Controlli e Collaudo dei lavori”**:

- disporre di personale adeguatamente formato al fine di eseguire il collaudo;
- adempiere a tutti gli oneri necessari alla consegna di certificazioni e dichiarazioni indispensabili per il certificato di collaudo;
- essere responsabile circa le modalità e le esecuzioni delle “prove” funzionali previste e richieste dalla commissione di collaudo, dalla D.L., dal RUP con eventuali ripristini;
- registrare il personale che ha eseguito i collaudi in cantiere.

Per quanto riguarda la **Garanzia sul Prodotto** il Subappaltatore deve:

- garantire per un anno a far data dal verbale di consegna la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizioni l'Appaltatore ad effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Il Subappaltatore assume **l'obbligo di fornire al Responsabile di commessa** dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio:

- copia della comunicazione di avvenuta assunzione relativa ai dipendenti impiegati per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto;
- copia della denuncia agli Enti Previdenziali di apertura del nuovo lavoro; (Se prevista)
- copia del certificato DURC attestante la regolarità contributiva;
- registro degli infortuni vidimato; (Se prevista)
- gli attestati di formazione generale e specifica di tutti i lavoratori impegnati in cantiere;

La predetta documentazione dovrà essere tenuta regolarmente aggiornata.

Come previsto dalla legge 123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Qualora il Subappaltatore abbia meno di 10 dipendenti (nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati), in sostituzione ai cartellini di riconoscimento, dovrà annotare, su apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro e vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

- V) Non è ammesso l'accesso in cantiere di personale del Subappaltatore sprovvisto di tessera o, ove ne ricorrano i presupposti, non incluso nel registro.

Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore

Il Subappaltatore assume, con l'accettazione del contratto, la completa e autonoma responsabilità di realizzazione dei servizi appaltati e di adempimento degli obblighi previsti.

Il Subappaltatore dovrà pertanto adottare di propria iniziativa, inviando contestuale comunicazione all'Appaltatore, ogni provvedimento, necessario a dare piena applicazione alle disposizioni previste dalle normative tecniche vigenti, e a quelle che saranno impartite dagli organi preposti alle verifiche ispettive sugli impianti al fine di garantire la sicurezza.

Il Subappaltatore è pertanto responsabile dell'inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e di ordini di servizio impartiti dall'Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle autorità competenti.

Il Subappaltatore è responsabile dei danni, diretti o indiretti che, durante o in conseguenza dell'esecuzione dei servizi, possano verificarsi nei confronti dell'Appaltatore, di suoi dipendenti, così come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso più ampio e comprensivo, incluse quindi le opere in costruzione, le proprietà confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed i manufatti in genere.

Art. 20 Controlli e Collaudo dei servizi

Sino alla data di cessazione dell'appalto, da effettuarsi a cura del Committente Principale in contraddittorio con l'Appaltatore, il Subappaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze od errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Durante l'espletamento delle attività e in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Servizi, il Responsabile di Commessa o un suo incaricato, potranno eseguire visite in cantiere o presso le officine per il controllo di:

- Qualità, identificazione e custodia dei materiali
 - Maestranze impiegate
 - Regolarità contributiva
 - Rispetto del piano di sicurezza
 - Adeguatezza dei requisiti in relazione alle specifiche attività da svolgere
 - Puntualità del personale e di realizzazione dei servizi rispetto alle prescrizioni
- la Guerrato S.p.A. si riserva di evidenziare ulteriori momenti di controllo e validazione delle attività.

Art. 21 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia che possa insorgere per l'esecuzione dei servizi per l'interpretazione delle norme da applicarsi al presente contratto, le parti demandano la risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Appaltatore, il secondo nominato dal Subappaltatore ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i due arbitri designati dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Rovigo.

Il Collegio deciderà irritualmente, senza alcun vincolo di procedura e con valore puramente negoziale e transattivo per le parti.

Art. 22 Registrazione del contratto

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione.

Art. 23 Clausole finali

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della committente principale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010 e s.m.i.

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L. 136/2010 così come modificata dalla L. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Subappaltatore dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di subappalto è il seguente:

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della l. 136/2010, le persone autorizzate con delega o procura ad operare sul conto sono:

GUERRATO S.p.A.
Via LEinaudi 42
45100 Rovigo

 0425 473111 r. a.
 0425 404355
 info@guerrato.it

Cap. Soc. € 8.000.000
N. Reg. Imp. e cod. fisc. 00099440299
R. E. A. 72815 - P. IVA 00099440299

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ALLEGATA AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire i versamenti dovuti per l'esecuzione del presente contratto esclusivamente attraverso strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come il bonifico bancario o postale.

In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice **CIG 72237559282** dell'appalto oggetto del presente contratto di subappalto.

Le parti assumono reciprocamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto ex art. 3 l. 136/2010 e s.m.i.

Art. 24bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e s.m.i.

Le parti di comune accordo stabiliscono che sono clausola di risoluzione espressa del presente contratto ex art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 come modificata dalla L. 217/2010.

Il Subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura.

Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto

E' vietato al Subappaltatore di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto.

In caso di cessione dell'azienda o del ramo di azienda in cui fosse incluso anche il rapporto derivante dal presente contratto, il Subappaltatore s'impegna a dare immediata notizia scritta della cessione medesima alla società committente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta notizia, avrà la facoltà di recedere dal contratto, corrispondendo alla Subappaltatrice esclusivamente gli importi relativi ai servizi eseguiti ed accettati ed ai materiali giacenti in cantiere che la stessa vorrà trattenere.

E' vietato al subappaltatore affidare a terzi in subappalto o cottimo tutti o parte dei servizi / servizi oggetto del contratto neppure nella forma di fornitura in opera o con messa in opera.

Il divieto suddetto è pure relativo al subappalto di prestazioni di servizi, anche a imprese costituite in forma cooperativa.

E' vietato al Subappaltatore far eseguire tutti o parte dei servizi affidati a mezzo di contratti d'opera con persone non dipendenti dalla sua impresa, né può avvalersi del distacco di personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto.

In caso d'inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di ogni danno diretto e spesa ad essa derivati dalla condotta del subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita la clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

Art. 25 bis Allegati

Il presente contratto di subappalto è costituito da n. 27 articoli, da n. 2 allegati e da n. 14 pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benestare.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte necessaria ed integrante del presente contratto di subappalto.

Gli allegati sono i seguenti:

- Allegato 1 Sub. A
- Tracciabilità dei flussi finanziari Subappaltatore

Art. 26 Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione

“Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il SUBAPPALTATORE, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che L'APPALTATORE ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il SUBAPPALTATORE aderisce ai

principi di cui al succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il SUBAPPALTATORE manleva fin d'ora L'APPALTATORE per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del SUBAPPALTATORE o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa.”

Art. 27 Privacy

Il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) disciplinava la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, secondo la normativa indicata, tale trattamento è stato improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti.

Considerata l'entrata in vigore del regolamento (GDPR General Data Protection Regulation) UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati si è proceduto ad adeguare la nostra informativa privacy.

APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

.....

.....

Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall' Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico 231 e le procedure e/o i protocolli adottati dall'Appaltatore in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001, link www.guerrato.it

Rovigo, li 21/12/2021

SUBAPPALTATORE

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. 7 Revisione prezzi, Art. 8 Contabilizzazione del servizio/Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere, Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e s.m.i., Art. 25 Divieto di ulteriore subappalto e di cessione del contratto.

SUBAPPALTATORE

.....